



**II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

**DECISIONE 51 del 2/5/97**

1-La II Commissione ha esaminato nella seduta del 2/5/97 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale: P.D.L. Tagliente "Personale residuo reclutato ai sensi della Legge n.285/77. Norme di sanatoria".

2-Dopo ampia discussione la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione. Decide, contestualmente, di richiedere al Settore Ragioneria la formulazione della norma finanziaria da trasmettere alla Prima Commissione consiliare.

3-La presente decisione è stata adottata all'unanimità.

4-La Seconda Commissione ha designato quale relatore il Commissario Mincuzzi.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

2.

## 1 COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 9/P del 11 dicembre 1997

Numero totale componenti: 13

All'apertura dei lavori sono presenti 13 Commissari.

1. La I Commissione ha esaminato nella seduta dell'11 dicembre 1997 il seguente provvedimento, trasmesso dalla II Commissione consiliare in data 27 giugno 1997:

Proposta di legge "Personale residuo reclutato ai sensi della legge n. 285/1977. Norme di sanatoria".

2. La I Commissione ha espresso, all'unanimità dei voti dei Commissari presenti, parere finanziario favorevole alla norma così come riformulata dal Settore ragioneria.

3. Il suddetto parere è stato espresso con il seguente voto dei Commissari:

**favorevole:** Crocco, Angiuli, Basurto, Caroppo, Frisullo, Introna, Lospinuso (in sostituzione di Marmo), Mincuzzi (in sostituzione di Santaniello), Tagliente, Tondo.

**contrario:**

**di astensione:**

**assente al momento del voto:** Di Cesare, Festinante, Salamino.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(Dott. Ignazio DAMIANI)

PRESIDENTE  
(Avv. Antonio CROCCO)

34



**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE  
"PERSONALE RESIDUO RECLUTATO AI SENSI DELLA LEGGE N.285/1977"  
"NORME DI SANATORIA"**

**RELAZIONE**

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la presente proposta di legge intende sanare, una volta per tutte, una situazione di incresciosa disparità di trattamento funzionale e retributivo che si trascina ormai da molti anni nella nostra Regione.

Si tratta di varie decine di giovani lavoratori che hanno partecipato, nel tempo, ai progetti socialmente utili previsti dalla legge n.285 del 1977 e che, differentemente da altri loro colleghi inquadrati presso i Comuni o la medesima nostra Regione, hanno patito a più riprese il diniego all'inquadramento nella terza qualifica, cui legittimamente aspirano in nome dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

I ricorrenti non hanno chiesto il riconoscimento di un rapporto di pubblico impiego bensì, solo, che la Regione Puglia fosse dichiarata tenuta ad inquadrarli diversamente per effetto del diverso inquadramento che spettava ad essi nell'ambito delle loro prestazioni a favore della cooperativa.

Bisogna, infatti, considerare che i lavoratori di che trattasi hanno prestato la loro opera in favore di codesta Amministrazione in virtù di convenzioni a termine con le cooperative poi, tutte, prorogate dalla Regione Puglia con delibera n.1227 del 16.2.1981, che aveva anche mutato in "fornitura agli Uffici Regionali di forza di lavoro", il precedente progetto di "forestazione".

Del resto, lo stesso Collegio del T.A.R. di Puglia, sede di Bari Sezione I, con sentenza decisa il 22 giugno 1994, pur respingendo il ricorso degli interessati in ordine all'annullamento delle determinazioni conformi adottate dalla Giunta Regionale, ha esplicitamente osservato, in diritto, che l'atto di omogeneizzazione e perequazione di tali posizioni giuridiche ed economiche, secondo i noti canoni ribaditi nell'art.4 della legge-quadro sul pubblico impiego n.93 del 1983, non può essere effettuato in via amministrativa ma deve essere "mediato da un'espressa norma regionale", all'attualità carente per la fattispecie e ai cui "ben può porre mano la Regione Puglia per risolvere definitivamente le (giuste) aspettative dei ricorrenti", che consistono nel riconoscimento, con effetto retroattivo, del III° livello retributivo.



# Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

4

Per tali motivi e considerazioni di giustizia sociale, si propone la presente legge di sanatoria, che si ritiene assolutamente compatibile con quanto vigente in fatto di trattamento giuridico ed economico del personale pubblico.

Il Relatore  
(Mattia MINCUZZI)



PROPOSTA DI LEGGE TAGLIENTE

"PERSONALE RESIDUO RECLUTATO AI SENSI DELLA LEGGE

N.285/1977. NORME DI SANATORIA"

Art. 1

1. In ottemperanza ai principi di cui all'art.4 della legge n.93/1983, ai dipendenti della Regione Puglia già immessi nei ruoli regionali con inquadramento nella seconda qualifica funzionale di cui alla legge regionale n.16/1980, in applicazione della legge regionale n.12/1981 e successive modificazioni, è attribuita la qualifica funzionale immediatamente superiore.

2. Quanto previsto nel precedente comma è condizionato alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda, da inoltrare alla Regione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La decorrenza del nuovo inquadramento sarà computata, a sanatoria, osservando in modo analogico quanto stabilito nella deliberazione della Giunta regionale pugliese n.2987/1988, esecutiva.

Art. 2

1. I dipendenti regionali di cui alla presente legge, secondo i canoni della buona amministrazione, sono tenuti a sostenere un esame integrativo di idoneità all'inquadramento nella nuova qualifica, la cui disciplina puntuale è demandata alla determinazione della Giunta regionale.

2. In ogni caso, la commissione d'esame è composta conformemente a quanto previsto nel terzultimo comma della legge regionale n.12/1981.

### ARTICOLO 3

1. Ai conseguenti oneri finanziari si provvede imputando la presumibile spesa di £. 136.650.000 per differenza tabellare al Cap. 3020 << stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo non di ruolo, (L.r. 18/74 ed oneri rivenienti dall'applicazione art. 4 della L.r. 23/74, l.r. 16/80, L.r. 22/81 e l.r. 26/84 e successive modificazioni. Spese per interessi legali e rivalutazione monetaria. S.O.>> e quella per oneri riflessi di £. 49.700.000 al Cap. 3031 <<Oneri previdenziali ed assistenziali e assicurazioni obbligatorie a carico dell'ENTE>>.
2. Ove la presente legge venga approvata e attuata nel corrente esercizio, al preventivo impingimento dei predetti capitoli di bilancio si provvede mediante prelevamento dal Cap. 1110010 <<Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine>>.
3. Le leggi di bilancio degli anni successivi si faranno carico delle spese di cui al primo comma.

Il Dirigente Coordinatore  
del Settore Ragionerie  
(Dott. Carlo SICILIANI)

